



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione VI civile e fallimentare

Proc. n.15410 /2018 V.G.

Il Giudice,
visti gli atti del procedimento;
preso atto del raggiungimento dell'accordo, con ampia maggioranza;
rilevato che sono pervenute osservazioni solo da parte di un creditore, peraltro in tema di mera convenienza della proposta e di meritevolezza del debitore;
osservato che tale ordine di osservazioni non è ricevibile nella presente sede, essendo la convenienza valutazione rimessa al ceto creditorio nel suo complesso (che, appunto, si è espresso a grande maggioranza favorevolmente alla proposta) e quella sulla meritevolezza pertinente in relazione al diverso istituto del piano del consumatore;
ritenuto, per il resto, insussistenti profili ostativi all'omologa;

P.Q.M.

1. omologa l'accordo di composizione della crisi di cui in premessa;
2. dispone la pubblicazione dell'accordo e del presente decreto sul sito del tribunale, nonché la comunicazione del decreto stesso, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
3. dichiara l'accordo medesimo obbligatorio per tutti i creditori a far data dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al precedente punto 2.

Torino, 11/01/2019

Il Giudice
(dr. Bruno Conca)

